

STATUTO

CROCE GIALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA PIAZZA SCUOLA MEDICA
SALERNITANA SNC

Numero REA: SA - 494251

Codice fiscale: 06059530656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 20) dello Statuto sociale, riguardante l'obbligo di destinare almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali a riserva legale, ai sensi del comma I dell'articolo 2545-quater dei c.c., e l'obbligo di devolvere il 3% (tre per cento) dei citati utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2545-quater dei c.c., nel testo proposto dal Presidente da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

2) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica tutte le facoltà e poteri necessari per il compimento delle pratiche e delle formalità relative all'esecuzione della delibera come sopra assunta nonché al compimento di tutte le formalità occorrenti per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese di tale delibera.

Non essendovi altro a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza, essendo le ore diciannove e trenta minuti. Si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato dal comparente e da me Notaio, il testo aggiornato dello Statuto sociale composto sempre da n.35 (trentacinque) articoli, modificato all'articolo 20) dalla delibera di cui sopra.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato che dichiara di ben conoscere.

Del che ho redatto il presente verbale, del quale, presenti i soci intervenuti, ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e trentacinque minuti.

Il presente atto è stato dattiloscritto da me Notaio con sistema elettronico e completato di mio pugno ed occupa fogli due per facciate sei questa compresa sin qui.

F.to in originale: Cioffoletti Liberato - Generoso Granese
Notaio (Sigillo)

SEGUE QUANTO ALLEGATO:

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI RACCOLTA N.28.031

STATUTO

della società

"CROCE GIALLA Società Cooperativa Sociale"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata:

"CROCE GIALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 2 - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Eboli (SA).

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 4 - Definizione dello scopo e attività mutualistica
La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo

svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata, anche domiciliare, anche a mezzo attività di telesoccorso e tele-assistenza ad anziani, persone disabili, bambini e loro familiari non abbienti, immigrati, ex detenuti e loro famiglie, e comunque cittadini in difficoltà, anche in strutture di accoglienza (a titolo esemplificativo, RSA, case famiglia, comunità cautelari), anche con servizio mensa, all'uopo predisposto;
 - l'istituzione e gestione di centri di ascolto e comunità terapeutiche per tossicodipendenti;
 - l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza e soccorso con astanteria e personale medico ed infermieristico agli ammalati, agli handicappati, agli infortunati sul lavoro, ai feriti negli incidenti stradali, in mare, in calamità naturali e a chiunque ne faccia richiesta in caso di necessità;
 - l'istituzione e gestione di servizi di ambulanza e trasporto sangue e organi;
 - l'istituzione e gestione di postazioni, mobili e non, per visite mediche presso aziende pubbliche e private;
 - la prestazione di servizi educativi diretti a promuovere e mantenere vivi gli interessi letterari e culturali dei giovani e degli anziani anche mediante la gestione di centri culturali, di biblioteche e di musei in convenzione con enti pubblici;
- B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:
- l'organizzazione e gestione di servizi di custodia, portineria, sorveglianza non armata, guardie del corpo e safety di qualunque tipo;
 - la raccolta di rifiuti prodotti da privati, enti pubblici e industrie, e in particolare dalle strutture ospedaliere;
 - la pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale di qualunque tipo per enti pubblici e privati;
 - la gestione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private, la prestazione di servizi di giardinaggio;
 - la gestione di parcheggi ed aree di sosta pubbliche e private;
 - la gestione di servizi di nettezza urbana anche su suolo pubblico e in particolare di quelli connessi col c.d. "ciclo dei rifiuti" quali la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il deposito, lo smaltimento, il riciclaggio, il riutilizzo, la commercializzazione rifiuti solidi urbani o dei rifiuti ad essi assimilati e degli scarti di lavorazione;
 - il trasporto sanitario e il trasporto di persone, con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie e/o di terzi;
 - il noleggio di automezzi, nelle forme consentite dalla legge, per servizi pubblici e privati (a titolo esemplificativo trasporto scolastico, turistico, urbano ed extraurbano);
 - l'organizzazione e gestione di servizi di facchinaggio, mo-

vimentazione merci, trasloco con imballaggio e confezionamento di arredi ed attrezzature nonché il trasporto di qualunque tipo di materiali;

- la prestazione di servizi di soccorso stradale con carro attrezzi e officine mobili e la gestione di autorimesse;
- la prestazione di attività connesse al trasporto aereo di passeggeri con e senza mobilità ridotta (PRM), animali, o merci, di servizi portuali e aeroportuali e/o di assistenza a terra, di controllo degli aeroporti e del traffico aereo, di servizi a terra inclusa la prevenzione incendi negli aeroporti;
- la manutenzione, restauro e trasporto di opere d'arte antiche, moderne e contemporanee, pubbliche e private;
- l'organizzazione e gestione di servizi cimiteriali.

La società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque nei limiti e nel rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto dei limiti di legge, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

La società potrà altresì accedere a finanziamenti regionali, statali e comunitari e a tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente e che in futuro dovesse essere introdotta.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Articolo 6 - Mutualità prevalente

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;
- 2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di

persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile trovano applicazione nella cooperativa:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 7 - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 8 - Persone svantaggiate

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Art. 9 - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e

la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 10 - Ammissione dei soci cooperatori

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

Articolo 11 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Articolo 12 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'obbligo di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Articolo 13 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 14 - Esclusione

L'esclusione del socio può aver luogo: 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 4) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; 5) per fallimento del socio; 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termi-

ne di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo 16 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende: a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; b) il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale a norma di legge.

Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Articolo 17 - Responsabilità dei soci cessati

II socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione della quota si sono verificati. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 18 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 19 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 20 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) obbligatoriamente alla riserva legale nella misura di almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai

sensi del comma 1 dell'articolo 2545-quater del c.c.;

b) obbligatoriamente ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi del comma 2 dell'articolo 2545-quater del c.c.;

c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Articolo 21 - Ristorni

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

Articolo 22 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che, uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Articolo 23 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto ad intervenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove

purché nel territorio nazionale.

Articolo 24 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Articolo 25 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Articolo 26 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Articolo 27 - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e può inoltre nominare un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Articolo 28 - Disciplina del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice presidenti e un segretario. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se nominato o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono

comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 29 - Poteri di gestione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 30 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Articolo 31 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.

Articolo 32 - Rimborso e compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso

degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 33 - Organo di controllo

L'organo di controllo, ove nominato in quanto obbligatorio o volontariamente, è costituito da un collegio sindacale che si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina il compenso; essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Articolo 34 - Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 35 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile relative alle società cooperative, quelle relative alle società a responsabilità limitata e le leggi speciali in materia, tra cui la legge 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali.

F.to in originale: Cioffoletti Liberato - Generoso Granese
Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo ai sensi del DPR 601/73 e 602/70.